

Definizione delle liti fiscali pendenti

È stata prevista una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso alla controparte sia avvenuta entro il 24.4.2017.

Trattasi, in breve, dei **processi relativi a tutte le imposte gestite dall'Agenzia delle Entrate, quindi IRES, IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta di successione, canone RAI e così via.**

Ad un primo esame, rientrano nella definizione anche i processi contro le cartelle di pagamento, i fermi e le ipoteche, a condizione che il ricorso sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate e non all'Agente della Riscossione.

La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine scade il 30.9.2017.

Occorre che il contribuente abbia notificato il ricorso alla controparte entro il 24.4.2017, quindi non rileva la costituzione in giudizio presso il giudice.

I benefici consistono:

- nello stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
- per le liti in cui si controverte su interessi di mora o su sanzioni non collegate al tributo, nel pagamento solo del 40% degli importi in contestazione.

Per fruire della definizione della lite, quindi, bisogna pagare, a prescindere dalle pronunce giudiziali, gli interi importi a titolo di imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato.

Ciò anche se, per ipotesi, il processo pendesse in Cassazione su ricorso dell'Agenzia delle Entrate a seguito di due sentenze favorevoli al contribuente.

Sono esclusi i processi relativi, ad esempio, agli avvisi di classamento di immobili e contro i dinieghi di rimborso.

Le spese processuali si intendono automaticamente compensate.

Procedura

Entro il 30.9.2017, il contribuente deve presentare domanda, esente da imposta di bollo, utilizzando il modello che verrà predisposto

dall'Agenzia delle Entrate.

Per ogni atto impugnato va presentata una distinta domanda.

Versamenti

I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in tre rate, e il termine per il pagamento delle somme o della prima rata (che deve rappresentare il 40% degli importi dovuti) scade il 30.9.2017.

Le altre due rate scadono:

- il 30.11.2017 (per l'ulteriore 40% degli importi);
- il 30.6.2018 (per il restante 20% degli importi).

La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, i 2.000,00 euro.

Inoltre:

- la definizione si perfeziona con il pagamento o di tutte le somme o della prima rata, non con la sola presentazione della domanda;
- il mancato pagamento di una rata successiva alla prima legittima l'irrogazione di una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta, oltre che l'intera riscossione coattiva del dovuto;
- per i lievi inadempimenti opera una disciplina particolare, che consente di limitare gli effetti della suddetta sanzione, oppure di far sì che (se l'inadempienza riguarda la prima rata o la totalità delle somme) non si decada dalla definizione;
- dovrebbe essere ammessa la compensazione nel modello F24.

Quanto già pagato dal contribuente per effetto della riscossione frazionata o della "rottamazione dei ruoli" viene scomputato dal dovuto, ma non si dà luogo, in nessun caso, al rimborso di somme pagate.

Sospensione dei processi

I processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine occorre apposita istanza della parte, da depositare nella segreteria della Commissione; se l'istanza viene presentata, i processi restano sospesi sino al 10.10.2017.

Se, entro il 10.10.2017, il contribuente deposita la domanda di definizione e il certificato di pagamento di tutte le somme o della prima rata (adempimenti il cui termine scade il 30.9.2017), il processo resta sospeso sino al 31.12.2018.

Se entro il 31.12.2018 non viene presentata istanza di trattazione, il

processo si estingue.

Sospensione dei termini processuali

I termini relativi all'impugnazione della sentenza (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione) o alla riassunzione della causa a seguito di rinvio sono sospesi per sei mesi se spirano nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.

In presenza anche di un minimo dubbio sul carattere definibile della lite (si pensi ai processi relativi a vizi imputabili all'Agente della Riscossione in cui è stata, per errore, citata in giudizio l'A_genzia delle Entrate) è bene impugnare/ riassumere nei termini.

Diniego di definizione

Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31.7.2018.

Rapporti con la "rottamazione dei ruoli"

È possibile definire la lite anche se essa sarebbe rientrata nella "rottamazione dei ruoli" ma la relativa domanda non è stata presentata.

Ricordiamo che il termine per inviare all'Agente della Riscossione la domanda di "rottamazione dei ruoli" è scaduto il 21.4.2017.

Il contribuente che, entro il 21.4.2017, ha manifestato la volontà di voler aderire alla "rottamazione dei ruoli", può fruire della definizione delle liti solo unitamente alla rottamazione stessa.

Ciò dovrebbe significare che la definizione della lite permane solo se il debitore paga per intero gli importi derivanti dalla rottamazione (a differenza della definizione della lite, la "rottamazione dei ruoli" si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini, e non della sola prima rata).

Enti territoriali

Entro il 31.8.2017, gli enti territoriali possono deliberare la possibilità di definizione delle liti pendenti, mediante le forme previste per l'approvazione dei loro atti.

Ciò può avvenire, a titolo esemplificativo, ad opera dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Camere di Commercio.